

## **Quadro diacronico essenziale della legislazione sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

**di Tindaro Starvaggi**

Qui di seguito è riportata l'evoluzione della principale normativa antimafia, ancora priva di una codificazione organica, sistematica ed unitaria, concernente in modo particolare il tema delle misure patrimoniali di confisca e sequestro dei beni dei quali non è dimostrata la legittima provenienza.

**- Legge 31-5-1965, n. 575 - *Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera***

È il testo normativo di riferimento, recante una serie di disposizioni modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi legislativi, a partire dalla L. n. 646 del 13 settembre 1982. Quest'ultima ha profondamente innovato le disposizioni e la disciplina normativa, a partire dal nuovo art. 1 che recita così:

«La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

**- Legge 13-9-1982, n. 646 (Legge "La Torre-Rognoni") - *Associazione a delinquere di tipo mafioso e disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale***

La cosiddetta legge "La Torre-Rognoni" è il risultato del lavoro parlamentare, fortemente suggestionato dagli omicidi di stampo mafioso avvenuti in Sicilia del Segretario del Pci regionale Pio La Torre (30 aprile 1982) e del Prefetto di Palermo Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa (3 settembre 1982), sulle proposte di legge presentate nel giro di pochi mesi

dall'on. Pio La Torre (p.d.l. n. 1581)<sup>1</sup> e dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia Virginio Rognoni (d.d.l. n. 3358 e d.d.l. n. 2982)<sup>2</sup>.

Essa introduce nel Codice penale italiano l'articolo 416-*bis* concernente il reato di Associazione di tipo mafioso, una norma penale rivoluzionaria che trova applicazione anche nei confronti della camorra e di tutte le altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. L'art. 1 dispone che «l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». Inoltre, la legge "Rognoni-La Torre" ha introdotto la misura patrimoniale del sequestro e della confisca dei beni mobili ed immobili ai mafiosi, come previsto dall'art. 1.7 («Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»).

Nel modificare profondamente la L. n. 575 del 31 Maggio 1965, il Legislatore del 1982 ha disposto che il Tribunale, anche d'ufficio, possa ordinare con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona, nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione perché indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la

---

<sup>1</sup> Proposta di legge n. 1581 La Torre e altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo.

<sup>2</sup> D.d.l. n. 2982 presentato dal Ministro dell'Interno Virginio Rognoni, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia Clelio Darida e col Ministro delle Finanze Rino Formica, recante disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

d.d.l. n. 3358 presentato dal Ministro dell'interno Virginio Rognoni e di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia Clelio Darida, recante disposizioni relative all'interpretazione autentica della legge 31 maggio 1965, n. 575 (prima legge antimafia).

notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Con l'applicazione della misura di prevenzione il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. I provvedimenti con i quali il Tribunale, a norma degli articoli 2-*ter* e 3-*bis* della suddetta legge, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Procuratore della Repubblica e agli interessati. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell' articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo, agli stessi beni, in occasione di una procedura per la applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

**- Decreto-legge 14-6-1989, n. 230, convertito con modificazioni in legge 4-8-1989, n. 282 - Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della L. 31-5-1965, n. 575**

Il Legislatore del 1989 ha modificato la legge n. 575 del 1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) inserendo gli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* e modificando gli artt. 3-*bis* e 3-*ter*, e ha inoltre dettato le disposizioni relative alla gestione e alla destinazione dei beni confiscati.

Tra le novità legislative di rilievo spicca la figura dell'amministratore, nominato dal Tribunale mediante lo stesso provvedimento con il quale dispone il sequestro dei beni, incaricato di provvedere con diligenza alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei medesimi anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni, sotto la direzione del giudice delegato che autorizza il compimento di tutti gli atti prescritti dalla legge (es. la costituzione in giudizio, l'alienazione degli immobili, l'adozione di atti di straordinaria amministrazione). Lo stesso amministratore è tenuto a presentare

una relazione periodica sull'amministrazione, segnalando l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro e di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. Inoltre, si dispone il ricorso alle somme di denaro ricavate dalla gestione dei beni sequestrati per il pagamento delle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, altrimenti sostenute dallo Stato.

Il D. L. 14-6-1989, n. 230 dispone che i beni confiscati ai sensi della L. n. 575 del 1965 siano devoluti allo Stato e che le eventuali somme di denaro sequestrate siano versate dall'amministratore all'ufficio del registro, salvo che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Lo stesso dicasi per le somme di denaro derivanti dal recupero dei crediti o dalla vendita di titoli o beni non costituiti in azienda.

Ai fini della destinazione dei beni immobili costituiti in azienda confiscati, l'Intendente di Finanza informa il Prefetto dopo aver acquisito la stima del valore dei beni. Il Prefetto provvede, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla formulazione di proposte motivate in ordine alla destinazione di medesimi al Ministro delle Finanze, il quale provvede anche in difformità, con proprio decreto. La proposta può riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato e la eventuale concessione in uso ad enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che operino nel campo sociale o educativo, il trasferimento a titolo gratuito ad altro ente pubblico per il perseguimento di fini istituzionali o sociali, oppure la cessione (dei soli beni costituiti in azienda) anche a titolo gratuito a società e imprese a partecipazione pubblica per garantire la continuità occupazionale e produttiva.

Infine, le impugnazioni contro i provvedimenti con i quali il Tribunale, a norma degli artt. 1423 e 1424 del 1956, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono regolate dalla L. n. 1423 del 1956. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

**- Legge 19-3-1990, n. 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale**

Questo atto legislativo ha innovato la legislazione antimafia, modificando in particolare sia la legge n. 575 del 1965 sia la legge n. 646 del 1982.

In particolare, nel sostituire l'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, si prevede che il Tribunale possa disporre anticipatamente, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, il sequestro dei beni degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, prima della fissazione dell'udienza, quando vi sia un concreto pericolo che i beni, dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza e dei cui si prevede debba essere disposta la confisca a seguito dell'applicazione della misura di prevenzione, vengano dispersi, sottratti od alienati. Inoltre, il nuovo art. 23-bis della legge n. 646 del 1982 dispone, tra l'altro, che quando sia stata pronunciata condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione disponga le misure patrimoniali e di interdizione previste ex legge 31 maggio 1965, n. 575. Peraltro, le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire, nonché le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire, esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

**- Decreto-legge 8-6-1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7-8-1992 n. 356 - Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa**

L'art. 12-sexies prevede nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per una serie di delitti, tra i quali quello

previsto dall'art. 416-*bis*, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Tali disposizioni si applicano anche nei casi di delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

#### **- Sentenza della Corte Costituzionale del 8-20 novembre 1995, n. 487**

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 3-*quinquies* della L. n. 7 del 575 del 1965, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-*ter*, secondo comma, della stessa legge.

**- Legge 7-3-1996, n. 109 - Disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n.230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282**

Il Legislatore del 1996 ha modificato la legge 31 maggio 1965, n.575, inserendo gli artt. 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies* e 2-*duodecies*. Con le nuove disposizioni è stata sancita la devoluzione allo Stato dei beni confiscati, della cui gestione è responsabile l'Amministrazione finanziaria (e successivamente in seguito alla riforma dei ministeri

l'Agenzia del demanio) che controlla l'attività dell'amministratore, nominato con lo stesso provvedimento giudiziale con il quale si dispone il sequestro, con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati.

La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del Prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore.

Quest'ultimo è chiamato a versare all'ufficio del registro le somme di denaro non finalizzate alla gestione dei beni confiscati o al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Lo stesso dicasi per le somme derivanti dalla vendita dei beni mobili e il recupero dei crediti personali.

Difatti risulta essere diverso il regime giuridico dei beni confiscati e/o sequestrati in relazione alla loro destinazione. Mentre i beni personali e i beni mobili non costituiti in azienda, compresi quelli registrati e i titoli, possono essere venduti anche mediante trattativa privata non antieconomica a cura dell'Amministratore, per i beni immobili e i beni aziendali è prevista una diversa procedura.

I beni immobili possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile; possono essere trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può, amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazione di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti.

I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e possono essere destinati all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società o ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. È prevista anche la vendita per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del ministero

delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico. Infine, è prevista la liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

**- Legge 22-12-1999, n. 512 - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso**

Il Legislatore del 1999 ha deciso l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e un Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

La legge n. 512 del 1999, nel modificare l'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevede esplicitamente che le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni mobili possano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. I beni immobili e quelli aziendali possono essere venduti per la stessa finalità e questi ultimi possono essere anche posti in liquidazione.

**- Legge 27-12-2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007**

La legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 201-202) nel modificare dell'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevede che i beni immobili confiscati agli appartenenti ad associazioni di tipo mafioso siano mantenuti al patrimonio dello Stato, oltre che per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Inoltre, si afferma che i beni immobili confiscati possano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli

enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute.

**- Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24-7-2008, n. 125 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica**

L'art. 10 del suddetto decreto legge ha innovato le disposizioni della legge n. 575 del 1965, recependo gli auspici provenienti dai lavori della Commissione parlamentare antimafia sia nella XIV che nella XV legislatura in tema di richiesta ed applicazione disgiunte delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Qui di seguito il testo dell'art. 10.

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1»;

c) all'articolo 2-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione<sup>3</sup>. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa»;

d) all'articolo 2-ter:

«1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

2) il primo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego";

3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore

---

<sup>3</sup> Comma modificato ex art. 2.22 della Legge 15 luglio 2009, n. 94

equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione";

e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";

g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».

**- Legge 15-7-2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**

Nel contesto del c.d. Il pacchetto sicurezza viene modificato il procedimento di destinazione, dato che con la nuova formulazione dell'art. 2 – *decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotta dall'art. 2. co. 20 della legge del 2009, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-*undecies* interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, cui è devoluta la gestione dei beni. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento definitivo di confisca.

**- Legge 23-12-2009, n. 191 - Legge Finanziaria 2010**

L'articolo 2.52 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha apportato di recente nuove modificazioni all'art. 2- *undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, mediante l'introduzione dei commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 5-*bis* e la sostituzione integrale del comma 4.

La normativa prevede che i beni immobili possano essere destinati alla vendita ove non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dalla stessa legge.

Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni immobili destinati alla vendita. Gli stessi E.E.L.L. ove sono ubicati i beni immobili destinati alla vendita possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto degli stessi. In attesa del regolamento governativo che disciplini i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti al fine di consentire l'esercizio di tale diritto di prelazione, è comunque possibile procedere alla vendita dei beni immobili, su iniziativa del dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del Demanio, che può affidare il compito

all'amministratore del bene, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.

È previsto, inoltre, che le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al "Fondo unico giustizia" per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della Giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».

**- Decreto Legge 4-2-2010, n. 4, convertito con modificazioni in legge 31-3-2010, n. 40 - Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

Al fine di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati il Legislatore del 2010 ha ritenuto necessario istituire un organismo che assicuri l'unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con l'autorità giudiziaria e le amministrazioni interessate, garantendo un rapido utilizzo di tali beni. Questa novità istituzionale si inserisce in un contesto caratterizzato dall'eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata, aggravate ulteriormente dal consistente numero di beni già confiscati e non ancora destinati a finalità istituzionali e di utilità sociale.

Il nuovo organismo è l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile; ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno.

All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 2-*duodecies*, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.